

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 181 in data 18 marzo 2025

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO R.G. 3490/2022 PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LA NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE IN C.T.U.

il Direttore Generale

Premesso che:

- Con atto di citazione avanti al Tribunale di Bergamo in data 27 gennaio 2017, il Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione conveniva in giudizio ALER, chiedendo la condanna al pagamento di somme – complessivamente quantificate in euro 2.310.667,07 – assolutamente dovute in forza dell'esecuzione di un contratto di appalto di lavori. ALER, tempestivamente costituitasi in giudizio, articolava una serie di eccezioni e domande riconvenzionali. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con Ordinanza dell'8 novembre 2017, il Tribunale di Bergamo dichiarava il suo difetto di competenza territoriale a favore del Tribunale di Vicenza. Il Fallimento Steda riassumeva quindi la causa dinanzi a quel Tribunale. ALER, a sua volta, si costituiva replicando tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali già introdotte nel precedente giudizio;
- Con sentenza n. 2150 del 22 novembre 2021, il Tribunale di Vicenza ha definito il giudizio condannando ALER “...a pagare alla curatela la somma di euro 828.142,76 oltre IVA, se e nella misura dovuta, oltre agli interessi ai tassi e secondo le modalità di cui al DM n. 145/2000 sulle somme riconosciute a titolo di corrispettivo, ed oltre alla rivalutazione monetaria”;
- il Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione, per il tramite dei suoi Legali, con PEC del 14 dicembre 2021 indirizzava ad ALER una richiesta di pagamento delle presunte somme dovute in forza della menzionata sentenza; tale PEC era accompagnata da un prospetto di calcolo contenente varie operazioni matematiche e varie voci. Il successivo 25 marzo 2022, perveniva una seconda richiesta di pagamento, accompagnata da un prospetto di calcolo “aggiornato” a tale data. Con PEC del 01 aprile 2022, i Legali del Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione preannunciavano la notifica del precezzo;
- In data 13 aprile 2022, ALER riceveva da controparte la notifica della sentenza con formula esecutiva e del relativo atto di precezzo, riportante la richiesta complessiva della somma di euro 1.352.245,76;
- Il legale di Aler cecepiva che né l'atto di precezzo né alcuna comunicazione antecedente recavano l'indicazione degli estremi bancari per poter effettuare il pagamento preteso. Ciò nondimeno ALER, diligentemente, il 22 aprile 2022 prendeva contatto, per le vie brevi, con il curatore, onde ottenere detti estremi. In pari data ALER effettuava un bonifico per euro 828.142,76, pari alla somma capitale liquidata in sentenza.
- Tale somma, indicava il legale di ALER, essere l'unica “che effettivamente trovi un riscontro nel titolo esecutivo: tutte le altre somme indicate nel precezzo,, non trovano riscontro nel titolo azionato e, pertanto, non possono in alcun modo essere portate in esecuzione”;
- Su tali presupposti ALER, con atto di citazione notificato al Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione in data 2 maggio 2022, proponeva giudizio di opposizione al precezzo della Sentenza e instaurava l'odierno giudizio di cui alla causa civile n. 3490/2022 R.G. radicata presso il Tribunale di Bergamo;
- Nella causa civile n. 3490/2022 R.G. presso il Tribunale di Bergamo, promossa con atto di citazione in opposizione a precezzo in data 2 maggio 2022, ALER chiedeva, tra le altre, al Giudice di “dichiarare l'insussistenza del diritto del Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione a procedere ad

esecuzione forzata e rigettare ogni eventuale sua altra domanda, dichiarando che nulla è a lei dovuto da ALER”;

- In data 20 giugno 2024 il Giudice delegato emanava Sentenza n. 1419/2024, pubblicata in data 21/06/2024 con la quale “*...non definitivamente pronunciando, dato atto del pagamento, eseguito in data 26 aprile 2022 dall’attrice, della somma di euro 828.142,76 che deve essere imputata dapprima agli interessi e alle spese e poi al capitale, accerta e dichiara che nulla è dovuto dall’attrice a titolo di rimborso delle spese di registrazione della sentenza, rigetta le ulteriori eccezioni della stessa (relative agli interessi, all’Iva, alla rivalutazione monetaria, alle spese di c.t.u. e a quelle del preceitto) e dispone con separata ordinanza l’ulteriore trattazione del giudizio*”;
- Nel prosieguo, dato atto dell’infruttuosità dei tentativi di conciliazione tra le parti, in data 13 febbraio 2025, “*sciolta la riserva, dispone l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio*” affinché il CTU risponda seguente quesito: “*...applicati i criteri indicati nella sentenza emessa in data 20 giugno 2024, quantifichi la pretesa creditoria del Fallimento Steda S.p.a. in liquidazione alla data del 13 aprile 2022, tenendo conto del pagamento ricevuto in data 26 aprile 2022*”.

Considerato che per le incombenze istruttorie ordinate dal Giudice ed al fine di controbattere e rappresentare le richieste di ALER si rende necessaria la nomina di un Consulente Tecnico di Parte (CTP) con competenze di tipo contabile, ragionieristiche e tecniche nei criteri di calcolo di cui al D.M. Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n.145;

Acquisita del responsabile dell’Ufficio Servizi Legali, dott. Roberto Corti la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- si rende necessario rappresentare l’Azienda in sede di CTU, con un Consulente Tecnico di Parte (CTP) con competenze di tipo contabile, ragionieristiche e tecniche nei criteri di calcolo di cui al D.M. Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n.145;
- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA, ai quali l’Azienda deve ricorrere in via prioritaria ai sensi delle Direttive regionali per l’anno 2024, approvate con DGR XII/1845 del 05/02/2024, e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio, è pertanto possibile procedere autonomamente all’acquisizione, ai sensi della normativa vigente;
- l’ufficio preposto, in ragione della somma urgenza di disporre immediatamente di un professionista esperto che abbia competenze di tipo contabile, ragionieristiche e tecniche nei criteri di calcolo di cui al D.M. Lavori Pubblici del 19 aprile 2000 n.145, ha provveduto a contattare il dott. Michele Iannantuoni (dottore commercialista e revisore legale) -C.F. NNNMHL68L22E716I- dello Studio Lara STP S.r.l. -p.iva 13418500966- con sede in Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano, il quale ha formulato la propria offerta economica acquisita con prot. n. 0005390 del 11/03/2025;
- l’importo complessivo dell’affidamento, elaborato ai sensi e con i parametri ci cui all’art. 21 del DM 140/2012, è stimato in 6.000,00 euro oltre IVA e Cassa professionale;
- l’entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell’art. 11 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, derogando alla consultazione di almeno tre operatori come previsto dalla lettera c) del medesimo art. 11, per le motivazioni sopra esposte;
- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell’offerta;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2024, approvate con DGR XII/1845 del 05/02/2024, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche descritte nel DPCM del dicembre 2015, aggiornate attraverso il DPCM del 11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata, nel quadro del tavolo per lo sviluppo delle collaborazioni interaziendali di cui al punto 5.1.2. delle medesime Direttive;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidate mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpallo di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Affari Generali Dott.ssa Lorella Sossi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e del Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità contabile del presente atto, sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di consulenza tecnica nell'ambito del procedimento r.g. 3490/2022 presso il tribunale di bergamo per la nomina di consulente tecnico di parte in c.t.u., mediante richiesta di conferma d'offerta, tramite Piattaforma SINTEL, al dott. Michele Iannantuoni -C.F. NNNMHL68L22E716I- dello Studio Lara STP S.r.l. -p.iva 13418500966- con sede in Largo Domodossola, 7 – 20145 Milano;
2. di quantificare l'importo complessivo dell'affidamento, elaborato ai sensi e con i parametri ci cui all'art. 21 del DM 140/2012, in 6.000,00 euro oltre IVA e Cassa professionale, come da preventivo di cui al prot. n. 0005390 del 11/03/2025;
3. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma SINTEL, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
4. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con le clausole generali data dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del professionista, acquisita al prot. n. 0005390 del 11/03/2025 e conservata agli atti;
5. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il servizio oggetto del presente atto la dott.ssa Mariagrazia Maffoni;
6. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005)